

PD 200


Milano, 26 settembre 2014

Al Presidente
del Consiglio regionale

S E D E

Anche a nome degli altri colleghi firmatari presento il progetto di legge: "INTERVENTI
A SOSTEGNO DELLA ADOZIONE INTERNAZIONALE IN REGIONE LOMBARDIA"

Cordiali saluti.

















Enrico Brambilla

REGIONE LOMBARDIA - MILANO

PROGETTO DI LEGGE

**INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA ADOZIONE INTERNAZIONALE IN REGIONE
LOMBARDIA**

di iniziativa dei Consiglieri:

Enrico Brambilla 
Alessandro Alfieri 
Agostino Alloni 
Mario Barboni 
Laura Barzaghi 
Carlo Borghetti 
Marco Carra 
Massimo D'avolio 
Luca Gaffuri 
Gian Antonio Girelli 
Fabio Pizzul 
Onorio Rosati 
Jacopo Scandella 
Raffaele Straniero 
Corrado Tomasi 
Sara Valmaggi 
Giuseppe Villani 

RELAZIONE

Secondo i dati della Commissione per le Adozioni Internazionali della Presidenza del Consiglio dal 2010 ad oggi si è registrata una diminuzione del 33% del numero di coppie lombarde che hanno fatto richiesta di adozione. Trend che, seppur in linea con quello nazionale, sollecita un intervento legislativo regionale a favore delle famiglie che decidono di intraprendere questo percorso.

Nella convinzione che favorire le adozioni internazionali significhi favorire l'integrazione tra i popoli e venire incontro al desiderio di molte coppie di vivere un'esperienza di genitorialità tanto difficile quanto arricchente, con la presente legge Regione Lombardia sostiene in modo diretto e significativo enti e famiglie coinvolte nel lungo iter che caratterizza le adozioni internazionali, anche con attività divulgative e di sensibilizzazione specifiche. La presente legge si pone altresì l'obiettivo di favorire il coordinamento tra tutti i soggetti coinvolti dal processo di adozione e post adozione, dotandosi di organi di coordinamento e destinando ad enti e famiglie le risorse economiche adeguate per concorrere ai considerevoli costi della fase pre adottiva e a superarne le eventuali criticità.

Indice:

Art.1	Principi e finalità
Art. 2	Obiettivi della Regione
Art. 3	Compiti della Regione
Art. 4	Sostegno per le famiglie
Art. 5	Coordinamento regionale per le adozioni internazionali
Art. 6	Tavolo di Coordinamento zonale delle Adozioni
Art. 7	Albo regionale degli enti per l'adozione internazionale
Art. 8	Conferenza regionale delle Associazioni di famiglie adottive
Art. 9	Norma finanziaria
Art. 10	Clausola valutativa

Art. 1

Principi e finalità

- 1.** La Regione Lombardia, nel rispetto dei principi e in esecuzione delle Raccomandazioni e delle Convenzioni europee ed internazionali ratificate dallo Stato italiano, della normativa nazionale in materia di adozioni internazionali e delle leggi regionali in materia di politiche per la famiglia e per i minori promuove e sostiene programmi di aiuto a favore delle coppie che intendono adottare un minore straniero in situazione di difficoltà, al fine di prevenirne l'abbandono e tutelarne il diritto alla vita, alla crescita e all'educazione in un ambiente familiare idoneo e nel consapevole rispetto della precipua identità del minore.
- 2.** La Regione Lombardia con la presente legge sostiene la rete dei servizi territoriali e provvede all'istituzione del Coordinamento regionale per le adozioni internazionali e alla costituzione dei Tavoli di coordinamento zonale delle Adozioni presso le Aziende Sanitarie Locali, disciplinandone il funzionamento e i compiti.
- 3.** Concorrono all'attuazione degli obiettivi previsti dalla presente legge gli Enti Locali, le Aziende Sanitarie Locali, il Tribunale per i minorenni di Milano e di Brescia, il Garante regionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, la Direzione scolastica regionale, le Associazioni di solidarietà familiare, gli Enti Autorizzati e altri soggetti di diritto privato che operano, secondo il principio di sussidiarietà e nel rispetto delle proprie competenze, nell'ambito dei servizi a favore della famiglia e dell'infanzia e, in particolare, per la realizzazione dei programmi di adozione nazionale e internazionale.

Art. 2

Obiettivi della Regione

- 1.** La Regione, nell'esercitare le funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento, controllo e verifica, avvalendosi della collaborazione dei soggetti di cui all'art.1 comma 3 della presente legge, persegue i seguenti obiettivi:
 - a)** promuovere, informare, accompagnare e aiutare anche con sostegni economici le coppie e le famiglie durante tutte le fasi del percorso dell'adozione di un minore attraverso l'erogazione di prestazioni ad esse destinati, garantendo in particolare un supporto di tipo psicologico, sociale e legale;
 - b)** facilitare l'iter dell'adozione per le coppie e le famiglie, attraverso l'assunzione di strumenti che offrano garanzie di trasparenza e correttezza delle informazioni fornite in merito alle attività e alle procedure effettuate dai singoli enti coinvolti nel processo di adozione;
 - c)** fornire, attraverso i servizi territoriali e altri soggetti competenti, un'opportuna preparazione al fine di sviluppare nelle coppie e nelle famiglie la consapevolezza di una genitorialità adottiva;

d) vigilare sul funzionamento degli enti per l'adozione internazionale e sulle prestazioni da questi erogati alle coppie e alle famiglie;

f) attribuire la possibilità agli enti iscritti all'Albo regionale di usufruire di contributi, a seguito della realizzazione di progetti di cooperazione allo sviluppo nei paesi di provenienza dei minori;

g) sviluppare azioni di informazione e di sensibilizzazione sul territorio lombardo sul tema dell'affido, dell'adozione nazionale e internazionale e sui servizi previsti dalla presente legge;

h) evitare casi di abbandono dei minori adottati attraverso politiche sociali e sostegni familiari economici, sociali e psicologici adeguati.

Art. 3

Compiti della Regione

1. La Regione per la realizzazione delle finalità e degli obiettivi di cui agli artt. 1 e 2 della presente legge:

a) definisce le linee per lo sviluppo di una rete di servizi destinati alle coppie e alle famiglie per il sostegno in tutte le fasi del processo di adozione e lo svolgimento delle pratiche ad esso connesse;

b) stabilisce le modalità operative di funzionamento e di gestione del Coordinamento regionale per le adozioni internazionali, sulla base delle indicazioni e dei principi stabiliti nel successivo art. 5;

c) demanda alle Aziende Sanitarie Locali, a livello delle quali sono già costituiti i Centri Adozione, la costituzione dei Tavoli di coordinamento zonale delle Adozioni;

d) provvede alla formazione del personale dei servizi pubblici e privati;

e) individua le linee guida finalizzate a raccordare l'attività dei diversi soggetti che compongono il Coordinamento regionale per le adozioni internazionali, in particolare definisce processi operativi improntati alla trasparenza, alla correttezza, alla celerità e al contatto diretto con i genitori adottanti;

f) fissa le modalità di funzionamento, di gestione e aggiornamento dell'Albo regionale degli enti per l'adozione internazionale, nonché i criteri e i requisiti per l'iscrizione, attribuendo particolare rilevanza ad una prassi improntata alla trasparenza, alla correttezza, alla riservatezza ed alla imparzialità, in considerazione del comportamento etico e responsabile che dovrà essere adottato da tali enti durante le procedure di adozione e nelle attività svolte sia in Lombardia che nei paesi stranieri;

g) definisce gli obiettivi e le procedure connesse all'assegnazione dei contributi per i progetti di solidarietà internazionale;

h) coordina azioni di informazione e di sensibilizzazione sul territorio lombardo sul tema dell'adozione e dell'adozione internazionale e sui servizi previsti dalla presente legge.

Art. 4

Sostegno per le famiglie

1. La Regione sostiene le famiglie che intendano intraprendere il percorso della adozione internazionale e, con modalità e requisiti stabiliti da apposito regolamento attuativo, concorre alle spese necessarie per l'espletamento delle procedure previste.

2. Possono accedere ai contributi le famiglie aspiranti all'adozione internazionale che abbiano ottenuto il decreto di idoneità, secondo quanto previsto dalla l. 184/1983, e che abbiano conferito l'incarico ad uno degli enti autorizzati di cui agli articoli 39 e 39 ter della medesima legge.

3. Come previsto dall'Art. 2 della presente legge, la Regione predispone politiche sociali e sostegni famigliari economici, sociali e psicologici adeguati al fine di evitare casi di abbandono dei minori adottati, con particolare attenzione alle famiglie che hanno adottato minori disabili o di età superiore ai 12 anni al momento della sentenza di adozione.

Art. 5

Coordinamento regionale per le adozioni internazionali

1. La Regione istituisce il Coordinamento regionale per le adozioni internazionali, composto da soggetti che a vario titolo intervengono durante il processo di adozione del minore straniero, ovvero da rappresentanti dei seguenti organismi:

- a) Organi giudiziari minorili;
- b) ANCI;
- c) Aziende sanitarie locali; ;
- d) Tribunale d'appello;
- e) Enti autorizzati per l'adozione internazionale;
- f) Associazioni di famiglie adottive;
- g) Ordine degli assistenti sociali, dei tutori e dei colleghi giudicanti che intervengono nelle adozioni nazionali;
- h) Organismi del volontariato, dell'associazionismo di promozione sociale, della cooperazione sociale, del terzo settore;
- i) Enti del servizio civile;
- j) Direzione regionale competente nelle materie di politica sociale;
- k) Direzione regionale competente in materia di cooperazione internazionale;
- l) Direzione scolastica regionale;

m) Garante regionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

2. L'Assessore regionale alla Famiglia, solidarietà sociale e volontariato o suo delegato presiede il Coordinamento regionale per le adozioni internazionali;

3. La Giunta regionale stabilisce con proprio atto la durata, il numero e la designazione dei componenti del Coordinamento e adotta, su proposta del Coordinamento, il regolamento che ne disciplina il funzionamento;

4. Il Coordinamento, in attuazione delle leggi vigenti e in linea con gli obiettivi della presente legge, provvede:

a) all'attuazione delle linee regionali per lo sviluppo di una rete di servizi destinati alle coppie e alle famiglie per il sostegno nel processo di adozione, nella fase immediatamente successiva e nell'espletamento delle pratiche ad essa connesse, includendo, fra gli altri, servizi di assistenza psicologica, sociale, legale;

b) all'attuazione delle linee guida individuate dalla Regione per il raccordo dell'attività dei diversi soggetti coinvolti nel processo di adozione internazionale, improntate alla trasparenza, alla correttezza e al contatto diretto con i genitori adottanti;

c) allo svolgimento di un'attività di monitoraggio sull'operato degli enti operanti in Lombardia, raccordandosi con la Direzione regionale competente;

d) all'indizione annuale della Conferenza regionale delle Associazioni di famiglie adottive iscritte al registro regionale dell'associazionismo familiare.

5. Il Coordinamento regionale per le adozioni internazionali collabora con l'Osservatorio regionale sui minori, con l'Osservatorio regionale per l'integrazione e la multietnicità e con gli osservatori tematici regionali al fine di promuovere iniziative e studi sull'integrazione sociale tra identità culturali differenti, in particolar modo in ambito scolastico ed educativo.

Art. 6.

Tavolo di Coordinamento zonale delle Adozioni

1. In ogni Asl è costituito il Tavolo di coordinamento zonale delle Adozioni.

2. Il Tavolo è composto dai soggetti coinvolti a livello zonale nel processo di adozione del minore:

a) Direttore dell'ASL o suo delegato;

b) rappresentanti degli Enti Autorizzati;

c) rappresentanti delle Associazioni di solidarietà familiare e del volontariato;

d) rappresentanti degli Enti locali.

3. I soggetti coinvolti nel Tavolo zonale provvedono alla realizzazione di tutte le fasi del Protocollo Operativo Coordinato di cui alla legge legge 31 dicembre 1998, n. 476 , anche attraverso la collaborazione con altri enti del terzo settore e ne verificano l'effettiva

applicazione a livello zonale, in particolar modo per quanto concerne la preparazione delle coppie e delle famiglie.

Art. 7

Albo regionale degli enti per l'adozione internazionale

1. La Giunta regionale istituisce e disciplina l'Albo regionale degli enti per l'adozione internazionale e ne verifica periodicamente il rispetto degli adempimenti connessi all'iscrizione all'Albo.
2. Possono iscriversi all'Albo regionale gli enti senza scopo di lucro che svolgono stabilmente attività nel campo dell'adozione di minori sul territorio regionale da almeno due anni e aventi, al momento dell'iscrizione, sede legale o operativa in Lombardia.
3. L'iscrizione all'Albo regionale è condizione necessaria per poter:
 - a) usufruire di contributi regionali, a seguito dell'elaborazione di progetti destinati ad interventi di solidarietà internazionale in favore di minori stranieri in situazioni di difficoltà in paesi stranieri.
 - b) partecipare a iniziative formative, informative e di promozione a carico della Regione
4. Gli enti iscritti all'Albo sono sottoposti a vigilanza sul loro operato da parte Direzione regionale competente, in raccordo con il Coordinamento regionale per le adozioni internazionali,

Art. 8

Conferenza regionale delle Associazioni di famiglie adottive

1. Il Coordinamento regionale per le adozioni internazionali indice annualmente la Conferenza regionale delle Associazioni di famiglie adottive iscritte al registro regionale dell'associazionismo familiare.
2. Partecipano ai lavori della Conferenza sia i rappresentanti delle Associazioni di famiglie adottive iscritte al registro regionale dell'Associazionismo familiare, sia i rappresentanti degli Enti per l'adozione internazionale iscritti all'albo regionale.
3. La Conferenza predispone un piano di lavoro annuale in tema di adozione ed esprime valutazioni sul lavoro svolto.
4. La Conferenza formula proposte e valutazioni concernenti le politiche, le linee guida e i programmi regionali in materia di adozione.

Articolo 9

Norma finanziaria

1. Alle spese derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificate in euro 1.000.000,00 si provvede, per l'anno 2014, 2015, 2016, con le risorse stanziata alla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma 05 (Interventi per le famiglie). All'onere si

provvede con la riduzione di pari importo alla missione 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma 03 (Altri fondi) per gli anni 2014, 2015, 2016.

Articolo 10

Clausola valutativa

1. La Giunta regionale informa il Consiglio sull'attuazione della legge e sui risultati da essa ottenuti nel sostenere e supportare le adozioni internazionali. A tal fine, ad un anno dall'approvazione della presente legge, la Giunta trasmette al Consiglio una relazione che documenta e descrive:

- a. lo stato di avanzamento delle azioni previste per il sostegno alle famiglie che ricorrono all'adozione internazionale;
- b. le caratteristiche socioeconomiche delle famiglie che ricorrono all'adozione internazionale;
- c. le attività svolte dal tavolo di coordinamento regionale delle adozioni internazionali e il raggiungimento di obiettivi specifici;
- d. le attività svolte dal tavolo di coordinamento zonale delle adozioni e il raggiungimento di obiettivi specifici;
- e. numero, elenco e caratteristiche degli enti che hanno aderito all'Albo regionale per l'adozione internazionale;
- f. le attività svolte dalla Conferenza regionale delle Associazioni di famiglie adottive e il raggiungimento di obiettivi specifici;
- g. il dettaglio dei contributi erogati per le finalità della presente legge, voce per voce e con particolare riferimento ai fondi erogati alle famiglie, agli enti e quelli destinati alla comunicazione;
- h. le eventuali criticità riscontrate nel corso dell'attuazione della presente legge.

2. Successivamente la Giunta trasmette al Consiglio una relazione biennale che, oltre alle informazioni di cui al precedente comma 1, documenta e descrive i principali risultati conseguiti.

3. La Giunta regionale rende accessibili, anche sul proprio sito online in formato aperto, i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale rende pubblici, anche sul proprio sito online in formato aperto, i documenti che concludono l'esame svolto, unitamente alla relazione che ne è stata oggetto.